

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2009, n. 1

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Quadro finanziario di riferimento

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" è fissato, in termini di competenza, in euro 1.534.481.447,00 per l'esercizio 2009, in euro 229.010.000,00 per l'esercizio 2010 ed in euro 208.562.000,00 per l'esercizio 2011.

Art. 2

Rifinanziamenti e fondi speciali

1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2009 e pluriennale 2009-2011, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione", sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio 2009, sono determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d'investimento.

3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell'esercizio.

Art. 3

Contributo straordinario per il ripascimento e il ripristino degli arenili

1. Per il ripascimento e il ripristino degli arenili gravemente erosi e danneggiati a seguito delle eccezionali mareggiate, la Giunta regionale eroga, a favore dei comuni costieri, un contributo straordinario, per l'esercizio 2009, di euro 2.000.000,00 ciascuno ai comuni di Jesolo e Chioggia, per difese a mare strutturali e di euro 500.000,00 al comune di Cavallino-Treporti.

2. Per gli interventi previsti dall'articolo 6, comma secondo, della legge regionale 1° agosto 1986, n. 34 come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 è assegnato un finanziamento aggiuntivo di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2009.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 6.500.000,00 per l'esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0103 "Sistemazioni fluvio-marittime" del bilancio di previsione 2009.

Art. 4

Intervento regionale straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle Province del Veneto

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma con le amministrazioni provinciali al fine di promuovere gli interventi urgenti di messa a norma, nonché di adeguamento degli edifici scolastici di loro competenza.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000.000,00 per l'esercizio 2009 e in euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0173 "Interventi infrastrutturali per l'istruzione" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

Art. 5

Misure agevolative per i canoni di concessione sui passi carrabili

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli accessi-passi carrabili ad uso privato, agricolo, produttivo e commerciale posti lungo la rete viaria gestita dalla società a partecipazione regionale Veneto Strade SPA costituita con legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" sono assoggettati ad un canone annuo di concessione di euro 20,00, qualora la larghezza dell'accesso risulti pari od inferiore a sei metri lineari.

2. Le misure agevolative di cui al comma 1 trovano applicazione solo per un accesso-passo carrabile all'interno della proprietà.

3. Resta confermata l'esenzione dal pagamento dei canoni annui di concessione per gli accessi-passi carrabili ad uso privato e agricolo, se unici nell'ambito della proprietà, qualora la larghezza dell'accesso risulti pari od inferiore a quattro metri lineari.

Art. 6

Patto di stabilità interno degli organismi ed enti dipendenti dalla Regione del Veneto

1. In ottemperanza ai principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla vigente normativa statale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, calcolato dalle amministrazioni pubbliche regionali di cui all'articolo 49 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007", secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni sul patto di stabilità interno, deve essere conteggiato al netto delle spese correnti e delle spese in conto capitale destinate dalla Regione alle medesime amministrazioni per trasferimenti costituenti contributi straordinari e/o finalizzati a specifiche attività.

2. In conformità con quanto previsto dall'articolo 77 ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in caso di mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009-2011 da parte delle amministrazioni regionali di cui al comma 1, si applicano al soggetto inadempiente le medesime conseguenze previste dal legislatore statale nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte delle Regioni.

Art. 7

Istituzione dell'IRAP come tributo proprio regionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 43 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", è istituita l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che assume la natura di tributo proprio della Regione.

2. In attesa dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, per la disciplina del tributo e le connesse procedure applicative, trovano applicazione le disposizioni previste dalla normativa statale vigente.

3. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 "Disposizioni in materia di tributi regionali".

Art. 8

Adeguamento delle aliquote IRAP per effetto di disposizioni nazionali

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 226 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive variate con legge regionale ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate come segue:

- a) l'aliquota fissata all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 è rideterminata nella misura pari al 4,82 per cento;
 - b) l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 è rideterminata nella misura pari al 2,90 per cento;
 - c) l'aliquota fissata all'articolo 5, comma 2 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 è rideterminata nella misura pari al 3,35 per cento;
 - d) in deroga a quanto previsto dalla lettera c), a decorrere dall'anno 2009 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" aventi un valore della produzione netta non superiore a 100.000,00 euro, che risultino iscritte nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 2,35 per cento;
 - e) l'aliquota di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 è rideterminata nella misura pari al 7,50 per cento e, limitatamente all'attività non istituzionale esercitata, nella misura pari al 2,90 per cento.
2. All'articolo 2, comma 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 le parole: "è ridotta, per il solo anno d'imposta 2009, di un ulteriore punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "è fissata, per il solo anno d'imposta 2009, al 6,50 per cento e, limitatamente all'attività non istituzionale esercitata, nella misura dell'1,90 per cento".
3. Resta salva l'esenzione prevista dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23.

Art. 9

Cessione della partecipazione regionale acquisita ai sensi della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 "Partecipazione azionaria della regione alle S.p.A. "EDILVENEZIA" ed "EDILCHIOGGIA", aziende a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia e Chioggia." e successive modificazioni

1. La Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito di un processo di razionalizzazione delle partecipazioni regionali a cedere la partecipazione regionale acquisita ai sensi della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 e successive modificazioni.
2. Le somme derivanti dall'alienazione di partecipazioni azionarie di cui al comma 1, quantificate in euro 130.000,00 per l'esercizio 2009, vengono introitate nell'upb di entrata E0176 "Alienazione di titoli e partecipazioni", allocata nel Titolo IV "Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale", categoria C0035 "Alienazione di beni", del bilancio di previsione 2009.
3. A decorrere dall'alienazione delle partecipazioni azionarie di cui al comma 1, sono abrogate la legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 e la legge regionale 5 agosto 1997, n. 29.

Art. 10

Acquisto di azioni della Sistemi Territoriali SPA al fine di garantirne la totale partecipazione pubblica

1. La Giunta regionale è autorizzata, per il tramite di Veneto Sviluppo SPA, ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie della Sistemi Territoriali SPA, già detenute da Trenitalia SPA, al fine di garantire la partecipazione totalitaria alla società stessa.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 33.000,00 per l'esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0065 "Partecipazione al capitale sociale" del bilancio di previsione 2009.

Art. 11

Partecipazione della Regione del Veneto alla costituenda Fondazione Ca' Vendramin

1. La Giunta regionale, al fine di favorire lo sviluppo economico e la tutela del territorio del Delta del Po, è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla costituenda Fondazione Ca' Vendramin, con sede a Taglio di Po (Rovigo).

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1.
3. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.
4. La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad erogare alla fondazione di cui al comma 1 un contributo annuale per la gestione e il funzionamento.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0087 "Interventi per l'assetto territoriale" del bilancio di previsione 2009.

Art. 12

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" e successive modificazioni e alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 le parole *"per l'avvio dell'impresa"* sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 è inserito il seguente:

"1 bis. La Regione attua azioni di sostegno e sviluppo all'imprenditoria femminile, avvalendosi anche di qualificati soggetti esterni.".
3. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 le parole *"nuove"* e *"che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti"* sono soppresse.
4. Il comma 1 ter dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19, è abrogato.
5. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis - Azioni di sostegno e sviluppo.

1. La Regione attua azioni di sostegno e sviluppo dell'imprenditoria giovanile, avvalendosi anche di qualificati soggetti esterni.".
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 5, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0204 "Azioni a sostegno dell'imprenditoria" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

Art. 13

Agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle piccole e medie imprese venete

1. Nell'ambito dell'operatività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007", la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere a Veneto Sviluppo SPA un contributo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. Nell'ambito dell'operatività di cui al comma 2 bis dell'articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" come inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 21, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere a Veneto Sviluppo SPA un contributo di complessivi euro 18.000.000,00 in otto anni.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 3.300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0227 "Attività a favore dello sviluppo economico e dell'innovazione" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

Art. 14

Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1997 n. 35 "Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare "Veneto Agricoltura" " e successive modificazioni

1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1997 n. 35, è inserita la seguente:

"h bis) gestisce l'attività relativa alle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria."

2. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 è aggiunto il seguente:

"Art. 2 bis - Osservatorio Socio-Economico della Pesca e dell'Acquacoltura.

1. All'Azienda è riconosciuta la funzione di osservatorio socio-economico della pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominato Osservatorio della Pesca.

2. Le attività di Osservatorio della Pesca si svolgono presso la struttura con sede in Chioggia (Venezia).

3. L'Osservatorio della Pesca, sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, provvede in particolare a:

- a) raccogliere, elaborare ed organizzare i dati relativi agli aspetti economici e sociali delle filiere e dei comparti ittici;
- b) effettuare, anche avvalendosi di consulenze esterne, studi, analisi e ricerche attinenti alle materie di competenza;
- c) relazionarsi e collaborare con i soggetti deputati al trattamento dei dati statistici al fine di standardizzare ed omologare le informazioni in uscita;
- d) organizzare la trasmissione e la divulgazione delle informazioni raccolte.

4. Su richiesta della Giunta regionale nonché di altri soggetti pubblici o privati possono essere attribuiti all'Osservatorio della Pesca compiti operativi in materia di pesca e di acquacoltura, anche in attuazione di progetti comunitari, statali e regionali nonché di progetti di cooperazione transfrontaliera o transnazionale.

5. L'Amministratore unico provvede alla definizione dell'assetto dell'Osservatorio della Pesca e alla relativa dotazione organica sulla base di specifiche direttive stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento."

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

Art. 15

Disposizioni in materia di organismi pagatori e modifiche alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura"

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005" sono inseriti i seguenti commi:

"1 bis. La Giunta regionale, in relazione alle esigenze di articolazione territoriale, ai fini della realizzazione dello Sportello Unico Agricolo, può affidare all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, mediante apposite convenzioni, la gestione delle proprie funzioni in materia agricola, agro-ambientale e agro-alimentare, assegnando le necessarie risorse e relativo personale.

1 ter. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano industriale per l'inserimento del personale regionale e per la definizione dei servizi territoriali di cui al comma 1 bis."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura", sono inseriti i seguenti commi:

"3 bis. La struttura organizzativa dell'Agenzia può prevedere una posizione dirigenziale di coordinamento delle aree funzionali che svolgono le funzioni tecniche, di controllo e pagamento.

3 ter. La posizione dirigenziale di cui al comma 3 bis è equiparata a quella prevista dall'articolo 18 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni; il relativo incarico è conferito dalla Giunta regionale secondo le procedure previste dalla medesima legge regionale n. 1/1997, in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi", a persone in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 22 della legge regionale n. 1/1997, per l'accesso alla qualifica di dirigente regionale, nonché di comprovata competenza ed esperienza in materia di gestione di fondi comunitari o di organismi pagatori.

3 quater. L'incarico di dirigente delle aree funzionali di cui al comma 2 è conferito dalla Giunta regionale, secondo procedure previste dalla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi". Gli incarichi eventualmente in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti a conferma da parte della Giunta regionale."

Art. 16

Programma di caratterizzazione delle produzioni vitivinicole regionali e dei derivati dalla lavorazione dell'uva

1. Al fine di qualificare le produzioni dei vini che rappresentano l'immagine dell'enologia veneta e dei derivati dalla lavorazione dell'uva e al fine di migliorare conseguentemente i livelli qualitativi dell'intero comparto vitivinicolo, allo scopo anche di adeguare i disciplinari di produzione alle nuove disposizioni recate dal Reg. (CE) 479/2008 (Riforma OCM vino), la Giunta regionale approva un programma di caratterizzazione delle produzioni viticole che interessano le denominazioni di origine e le aree viticole di montagna o a forte pendenza.

2. La Giunta regionale approva un programma di caratterizzazione delle produzioni artigianali dell'aceto rispondente al disciplinare di produzione dell'Aceto Sopraffino degli Estensi prodotto in Veneto da aziende agricole aventi sede legale e unità operativa in Veneto.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti nonché l'entità del contributo.

4. I contributi possono essere concessi all'Azienda regionale Veneto Agricoltura e ai consorzi di tutela delle denominazioni d'origine; in tal caso la compartecipazione finanziaria al progetto da parte della Regione è limitata al massimo al settanta per cento della spesa complessiva per la realizzazione della singola iniziativa mentre la restante quota è a carico del consorzio.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2009 e in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0040 "Interventi strutturali nel settore delle colture" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

Art. 17

Utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio" per la riqualificazione e il risanamento paesaggistico

1. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo di recuperare le aree interessate da degrado paesaggistico, in attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni, la Regione del Veneto attua e favorisce gli interventi di rigenerazione paesaggistica anche mediante l'erogazione di finanziamenti a enti pubblici locali e a enti strumentali regionali, sulla base di specifici protocolli d'intesa.

2. La Giunta regionale, al fine di perseguire l'obiettivo di cui al comma 1, è autorizzata a istituire il Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto, nel quale confluiscono anche le risorse di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio" e successive modificazioni.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce ogni anno il programma degli interventi, i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse previste per la realizzazione di interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 e allocate nell'upb U0087 "Interventi per l'assetto territoriale" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

Art. 18

Disposizioni nei confronti degli ambiti territoriali ottimali (ATO) che non adempiono alle norme previste dall'articolo 12, comma 2 ter della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5

1. Per le Autorità d'ambito che non adempiono alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 ter della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36." e successive modificazioni, la Regione provvede a ridurre i trasferimenti regionali a qualsiasi titolo spettanti a favore di tali soggetti in misura corrispondente agli introiti da assegnare alla Regione in adempimento della predetta disposizione regionale.

Art. 19

Riordino del sistema delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nell'area del Parco Colli Euganei

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni, è autorizzata a intervenire in collaborazione con l'Ente Parco Colli Euganei, per il riordino del sistema delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nell'area del Parco.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0111 "Interventi di tutela ambientale" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

Art. 20

Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati

1. Al fine di sostenere gli enti locali nell'attuazione di tutte le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 del Titolo V, della parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, finalizzati alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, è istituito il "Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati" per la concessione di contributi in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi, per la durata massima di quindici anni, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Al fine di consentire la copertura finanziaria degli oneri sostenuti dagli enti locali per le opere di progettazione e di caratterizzazione delle attività di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a fondo perduto.

3. La Giunta regionale determina, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, nonché per i rimborsi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 30.000.000,00 per l'esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0111 "Interventi di tutela ambientale" del bilancio di previsione 2009 e le somme derivanti dalle quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi vengono introitate nell'upb E0056 "Rimborso di crediti da enti del settore pubblico" del bilancio di previsione 2009.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0111 "Interventi di tutela ambientale" del bilancio di previsione 2009.

Art. 21

Contributo straordinario al Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone

1. Per l'organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile nel territorio della Regione del Veneto e per la promozione di studi, ricerche ed iniziative in materia di formazione e informazione per la protezione civile, ai sensi e per le finalità di cui alla legge regionale 26 gennaio 1994 n. 5 "Adesione alla costituzione del Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone", la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio 2009 un contributo straordinario di euro 50.000,00 al Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone.

2. Le lettere e) ed f) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2006, n. 24 "Istituzione della scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale" sono abrogate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2009, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0119 "Ricerche Studi e Piani di Prevenzione della Protezione Civile" del bilancio di previsione 2009.

Art. 22

Modifica dell'articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008"

1. Il comma 3 dell'articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" è sostituito dal seguente:

"3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la società Sistemi Territoriali SPA è autorizzata a contrarre operazioni di leasing finanziario, anche nella forma del sale and lease back."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008", come sostituito dal presente articolo, sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. Allo scopo di consentire alla società Sistemi Territoriali SPA di sostenere l'onere economico e finanziario riconducibile al pagamento dei canoni e, ove applicabile, dell'indennizzo per scadenza anticipata relativo alle operazioni di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere a Sistemi Territoriali SPA un contributo di complessivi euro 254.000.000,00 distribuito in trent'anni, nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale stessa.

3 ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 4.200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0128 "Trasporto su rotaia e SFMR" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011."

Art. 23

Progettazione del sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR) nell'area del bellunese

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare per un importo complessivo di euro 500.000,00 la progettazione del sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR) nell'area del bellunese.

2. La Giunta regionale adotta la procedura di evidenza pubblica per l'aggiudicazione della progettazione del sistema ferroviario regionale di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0133 "Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR" del bilancio di previsione 2009.

Art. 24

Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto

1. Per l'aggiornamento del piano triennale di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi delle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, si autorizza un finanziamento aggiuntivo per nuovi interventi per complessivi euro 105.000.000,00.

2. Per la realizzazione delle opere viarie complementari di fascia B al passante Dolo-Quarto d'Altino, si autorizza un finanziamento per nuovi interventi, da definirsi anche sulla base di accordi di programma con le province interessate, per complessivi euro 35.000.000,00.

3. I fondi di cui ai commi 1 e 2, assegnati alla società Veneto Strade SPA, sono destinati quali contributi in conto impianti alla realizzazione di nuove opere viarie.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2009, in euro 40.000.000,00 per l'esercizio 2010 e in euro 55.000.000,00 per l'esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 20.000.000,00 per l'esercizio 2010, in euro 15.000.000,00 per l'esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale" del bilancio pluriennale 2009-2011.

Art. 25

Progettazione e procedure di realizzazione di parcheggi scambiatori in prossimità di caselli autostradali

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare la progettazione e le procedure di realizzazione di parcheggi scambiatori in prossimità delle uscite dei caselli della rete autostradale veneta, con uno stanziamento di complessivi euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2009.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti" del bilancio di previsione 2009.

Art. 26

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003"

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 le parole: "*al netto delle spese generali e tecniche*" sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 è inserito il seguente:

"1 bis. I fondi assegnati alla società Veneto Strade SPA previsti dal Piano triennale degli interventi per l'adeguamento della rete viaria 2006-2008 - interventi infrastrutturali, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 10 del 21 febbraio 2007, sono destinati quali contributi in conto impianti alla realizzazione di nuove opere stradali."

3. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "*sono destinati*", sono inserite le seguenti: "*quali contributi in conto impianti*".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 è inserito il seguente:

"2 bis. I fondi assegnati alla società Veneto Strade SPA ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005", sono destinati quali contributi in conto impianti alla realizzazione delle opere viarie complementari alla superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta."

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. La società Veneto Strade SPA, ai fini della realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nei Piani triennali regionali di adeguamento della rete viaria, è autorizzata a procedere alla sottoscrizione dei contratti di appalto nei limiti delle dotazioni finanziarie complessive fissate nei Piani stessi. La società medesima è altresì autorizzata a procedere alla sottoscrizione dei contratti di appalto per la realizzazione delle opere infrastrutturali complementari al Passante di Mestre, all'autostrada A28 e alla superstrada Pedemontana Veneta, nei limiti delle rispettive dotazioni finanziarie fissate dalla legge."

Art. 27

Partecipazione della Regione del Veneto alle attività della fondazione "Studium Generale Marcianum"

1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere le attività della fondazione "Studium Generale Marcianum", di cui la Regione del Veneto è socio fondatore ai sensi di quanto disposto dall'articolo 55 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008", attraverso la concessione di un contributo annuale.

2. La Giunta regionale stabilisce annualmente, con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare, le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0175 "Formazione professionale" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

Art. 28

Partecipazione della Regione alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - G.A.T.

1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - G.A.T. e a compiere tutti i necessari conseguenti adempimenti.
2. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di socio di partecipazione della Regione del Veneto.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0166 "Promozione dello spettacolo" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

Art. 29

Interventi per la diffusione della cultura dello sport

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad attuare iniziative dirette a diffondere la cultura dello sport e promuovere lo stile di vita sportivo nel Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0178 "Iniziative per lo sviluppo dello sport" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

Art. 30

Costituzione di una Società a responsabilità limitata per l'esercizio delle funzioni dell'Advisor tecnico nell'ambito del fondo immobiliare etico di cui all'articolo 85, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale 2008"

1. Nell'ambito dell'iniziativa prevista dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società a responsabilità limitata da denominarsi "Abitare Veneto" con capitale iniziale non superiore a 30.000,00 euro, per l'esercizio delle funzioni dell'Advisor tecnico previsto per l'attività del Fondo immobiliare etico. Ai fini della partecipazione della Regione, la Giunta regionale approva lo schema di statuto della società.
2. Possono far parte della società "Abitare Veneto" fondazioni bancarie e società operanti nel settore bancario con finalità di sviluppo del partenariato pubblico privato; la partecipazione della Regione alla società non può essere inferiore ad un terzo del capitale sociale.
3. I rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta regionale. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il più tempestivo avvio ed esercizio della società, alle procedure di nomina degli amministratori e dei sindaci di competenza della Regione non si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0080 "Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica", del bilancio di previsione 2009.

Art. 31

Disposizioni transitorie per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

1. Nelle more dell'entrata in vigore di una specifica normativa regionale in materia di beni paesaggistici, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modifiche ed integrazioni, la ripartizione delle funzioni amministrative prevista dalla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", è confermata fino al 31 dicembre 2009.
2. Per l'esercizio delle funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, concorre a favore dei comuni agli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in ordine all'individuazione delle strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0085 "Studi, ricerche e indagini a servizio del territorio", del bilancio di previsione 2009.

Art. 32

Contributo alla Società Veneto Acque SPA

1. La Regione del Veneto concorre alle spese di funzionamento della Società Veneto Acque SPA, concessionaria della Regione per la progettazione, esecuzione e gestione del "Modello strutturale degli acquedotti del Veneto - Schema del Veneto centrale" di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche. istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0114 "Azioni per l'impiego delle risorse idriche" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

Art. 33

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 gennaio 2009

Galan

INDICE

Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi speciali

Art. 3 - Contributo straordinario per il ripascimento e il ripristino degli arenili

Art. 4 - Intervento regionale straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle Province del Veneto

Art. 5 - Misure agevolative per i canoni di concessione sui passi carrabili

Art. 6 - Patto di stabilità interno degli organismi ed enti dipendenti dalla Regione del Veneto

Art. 7 - Istituzione dell'IRAP come tributo proprio regionale

Art. 8 - Adeguamento delle aliquote IRAP per effetto di disposizioni nazionali

Art. 9 - Cessione della partecipazione regionale acquisita ai sensi della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 "Partecipazione azionaria della regione alle S.p.A. "EDILVENEZIA" ed "EDILCHIOGGIA", aziende a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia e Chioggia." e successive modificazioni

Art. 10 - Acquisto di azioni della Sistemi Territoriali SPA al fine di garantirne la totale partecipazione pubblica

Art. 11 - Partecipazione della Regione del Veneto alla costituenda Fondazione Ca' Vendramin

Art. 12 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" e successive modificazioni e alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni

Art. 13 - Agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle piccole e medie imprese venete

Art. 14 - Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1997 n. 35 "Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare "Veneto Agricoltura" " e successive modificazioni

Art. 15 - Disposizioni in materia di organismi pagatori e modifiche alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura"

Art. 16 - Programma di caratterizzazione delle produzioni vitivinicole regionali e dei derivati dalla lavorazione dell'uva

Art. 17 - Utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio" per la riqualificazione e il risanamento paesaggistico

Art. 18 - Disposizioni nei confronti degli ambiti territoriali ottimali (ATO) che non adempiono alle norme previste dall'articolo 12, comma 2 ter della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5

Art. 19 - Riordino del sistema delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nell'area del Parco Colli Euganei

Art. 20 - Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati

Art. 21 - Contributo straordinario al Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone

Art. 22 - Modifica dell'articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008"

Art. 23 - Progettazione del sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR) nell'area del bellunese

Art. 24 - Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto

Art. 25 - Progettazione e procedure di realizzazione di parcheggi scambiatori in prossimità di caselli autostradali

Art. 26 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003"

Art. 27 - Partecipazione della Regione del Veneto alle attività della fondazione "Studium Generale Marcianum"

Art. 28 - Partecipazione della Regione alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - G.A.T.

Art. 29 - Interventi per la diffusione della cultura dello sport

Art. 30 - Costituzione di una Società a responsabilità limitata per l'esercizio delle funzioni dell'Advisor tecnico nell'ambito del fondo immobiliare etico di cui all'articolo 85, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale 2008"

Art. 31 - Disposizioni transitorie per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

Art. 32 - Contributo alla Società Veneto Acque SPA

Art. 33 - Dichiarazione d'urgenza

Tabelle A - B - C (vedi file allegato a piè di pagina, *ndr*)

Dati informativi concernenti la legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Leggi regionali abrogate
- 5 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 ottobre 2008, n. 20/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 novembre 2008, dove ha acquisito il n. 367 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 9 dicembre 2008;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Barbara Degani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 dicembre 2008, n. 16359.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la manovra di bilancio per l'anno 2009 si inserisce in un quadro di relazioni finanziarie tra Stato e Regioni che segna l'avvio del percorso di attuazione del federalismo fiscale.

L'approvazione del DDL di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione da parte del Consiglio dei Ministri, lo scorso 3 ottobre 2008, costituisce senza dubbio una svolta per l'attuazione del federalismo fiscale in Italia. Per il Veneto, ancor di più, esso dovrebbe rappresentare il passo decisivo verso la maggiore autonomia fiscale, il riequilibrio favorevole di condizioni finanziarie storicamente penalizzanti, la possibilità di far scelte più adatte al proprio territorio nell'ambito del rafforzamento della trasparenza e della responsabilità. Ora la parola passa ai decreti delegati, nei quali dovranno essere specificati gli elementi di dettaglio che toccheranno gli equilibri interni di ogni Regione, in base alle scelte sul grado di autonomia e solidarietà da realizzare. I possibili miglioramenti sul fronte delle risorse disponibili e della qualità d'intervento pubblico della Regione dipenderanno molto da tali scelte.

Sappiamo che le basi per la manovra di finanza pubblica per il 2009 sono state poste nel mese di giugno con l'approvazione del DL 112/2008 ("Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"), convertito in L. 133/2008; conoscere i contenuti della manovra di finanza pubblica con sufficiente anticipo sulla predisposizione della manovra di bilancio regionale ha assicurato maggior certezza sul quantum di risorse disponibili e consentito di valorizzare maggiormente il ruolo della programmazione regionale.

Quanto al Patto di Stabilità, il DL 112/2008 stabilisce che la base di calcolo per le Regioni sia l'obiettivo programmatico 2008. Il limite per le spese complessive nell'anno 2009 sarà pertanto costituito da tale obiettivo ridotto dello 0,6 per cento (la Legge finanziaria 2007 prevedeva un incremento del 2,4 per cento). Nel 2010 e nel 2011 l'indicatore calcolato per l'anno precedente dovrà, rispettivamente, essere aumentato dell'1,0 per cento e ridotto dello 0,9 per cento.

Dalla base di calcolo del Patto restano escluse le spese per la sanità, sottoposte a vincoli specifici, e le spese per concessione di crediti, mentre non è ancora stata accolta la richiesta delle Regioni di escludere dalla base di calcolo le spese riguardanti i finanziamenti comunitari.

Le sanzioni previste per le Regioni che non conseguono gli obiettivi fissati dal Patto vengono inasprite rispetto agli anni precedenti, vincolando gli enti ad una gestione molto rigida delle spese.

Viene introdotta la possibilità per le Regioni, fermo restando l'obiettivo complessivo determinato a livello regionale, di adattare per gli Enti locali del proprio territorio gli obiettivi di rispetto del Patto, a seconda della diversità delle situazioni finanziarie esistenti.

Gli enti che non rispetteranno gli obiettivi del Patto per gli anni 2008-2011 incorreranno nel blocco delle spese correnti: sarà infatti introdotto un limite massimo agli impegni delle spese correnti, pari al valore minimo assunto dagli impegni nell'ultimo triennio. Inoltre sarà vietato l'indebitamento per spese d'investimento.

Successivamente alla conversione del suddetto decreto legge, il Consiglio dei Ministri ha licenziato, il 23 settembre scorso, il disegno di legge finanziaria per il 2009 (A.C. 1713), che presenta un corpo normativo estremamente snello (solo quattro articoli) e abbastanza "atipico", non contenendo misure di rilancio dell'economia, né interventi microsettoriali o ordinamentali. Le disposizioni sono limitate ad una serie di proroghe, temporanee o a regime, di agevolazioni già esistenti, mentre le tabelle recepiscono le disposizioni del DL n. 112/2008 che, come detto, ha anticipato la vera e propria manovra di finanza pubblica.

DL 112/2008 e ddl finanziaria 2009: disposizioni d'interesse per la finanza regionale

Accenno ora alle disposizioni del D.L. n. 112/08 che intervengono modificando la struttura dei più importanti tributi regionali o rimodulando i trasferimenti a favore delle Regioni:

- l'art. 19 prevede, a decorrere dal 2009, la piena cumulabilità delle pensioni di anzianità sia con i redditi da lavoro dipendente sia con quelli da lavoro autonomo. La disposizione si traduce in un aumento della base imponibile Irpef e conseguentemente in un aumento di gettito dell'addizionale regionale Irpef che, per il complesso delle Regioni, può stimarsi prudenzialmente in 3,5 milioni di euro (d'ora innanzi, per brevità, ml);
- l'art. 77-quater ha esteso a tutte le Regioni il nuovo sistema di tesoreria unica sinora sperimentato solo per Lazio e Lombardia: le somme relative ai versamenti mensili di addizionale regionale Irpef e Irap, che affluiscono nei conti infruttiferi delle Regioni presso la tesoreria centrale, sono accreditate al tesoriere regionale entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo e le anticipazioni mensili per la sanità sono accreditate al netto delle somme incassate a titolo di IRAP e addizionale IRPEF;
- l'art. 82 ha ampliato la base imponibile dell'IRAP per banche, assicurazioni e società di intermediazione finanziaria;
- l'art. 63, comma 12, ha ripristinato il Fondo per lo sviluppo del trasporto pubblico locale (113 ml per il 2008, 130 per il 2009 e 110 per il 2010 e 2011), soppresso dal decreto legge n. 93/2008 (decreto sulle riduzioni di spesa);
- l'art. 6-quater ha disposto una riprogrammazione strategica delle risorse relative al Fondo per le Aree Sottoutilizzate, già assegnate dal CIPE e non ancora impegnate o programmate al 31 maggio 2008;
- l'art. 62 vieta a Regioni ed Enti locali di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati fino all'emanazione di un regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze (e comunque per un anno) che individuerà le tipologie di strumenti finanziari derivati ammesse e le condizioni per la conclusione dei contratti. È fatto divieto anche di stipulare contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi;
- l'art. 77 sul fondo unico per i trasferimenti regionali (istituito presso il Ministero dell'Economia a partire dal 2010) nel quale, in attesa dell'applicazione dell'art. 119 Cost., confluiranno tutti i trasferimenti erariali alle Regioni; i criteri di riparto saranno proposti dal Ministro per gli Affari regionali con l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni.

Quanto al ddl finanziaria 2009, esso istituisce a regime, a partire dall'anno d'imposta 2008, l'aliquota agevolata Irap all'1,9 per cento per il settore agricoltura (art. 2, c. 2) e lo sgravio del 40 per cento dell'accisa sul gas metano per i consumi industriali superiori a 1.200.000 metri cubi all'anno. Ciò si riflette anche sul gettito dell'addizionale regionale al gas metano, dal momento che la Lr n. 36/2007 stabilisce che l'aliquota regionale relativa agli usi industriali, artigianali ed agricoli, sia determinata nella misura del 50 per cento del corrispondente tributo statale.

Per quanto concerne la sfera di autonomia regionale, segnalo che il DL n. 93/2008 ha disposto il blocco delle manovre tributarie di Regioni ed Enti locali in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale (art. 1, c. 7).

Sul fronte delle spese, il ricordato dl n. 112/08 contiene le seguenti disposizioni finalizzate alla riduzione delle stesse:

- contenimento della spesa per il personale (art. 76): per le Regioni saranno stabiliti obiettivi di risparmio differenziati in base a parametri di virtuosità individuati con apposito dpcm;
- obbligo di riduzione della spesa per l'approvvigionamento energetico per tutte le amministrazioni pubbliche (art. 48).
- riduzione delle spese per le pubblicazioni (art. 27).
- divieto di utilizzare lavoro flessibile per esigenze ordinarie (art. 49).

Quanto al finanziamento sanitario, per il 2009 viene confermato in 102.683 ml, di cui 102.285 ml di finanziamento corrente e 398 ml per gli oneri dati dai rinnovi contrattuali (art. 79). Per gli anni 2010 e 2011 il finanziamento è determinato rispettivamente in 103.945 e 106.265 ml.

L'articolo 61 abolisce la quota di partecipazione al costo per le prestazioni specialistiche ambulatoriali per gli anni 2009-2011, disponendo a copertura un maggiore concorso statale al finanziamento sanitario per 400 ml. L'ulteriore finanziamento necessario all'integrale copertura della disposizione (434 ml) è stato successivamente stanziato dal decreto legge 7/10/2008, n. 154 (art. 1).

L'art 79 autorizza uno stanziamento di 184 ml per il 2009 e di 69 ml a decorrere dal 2010 per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Ssn.

Negli anni 2010 e 2011, l'accesso alla quota relativa all'incremento del livello di finanziamento statale rispetto al valore 2009 (1.262 ml nel 2010 e 3.582 ml nel 2011) è subordinata alla stipula di una specifica Intesa tra lo Stato e le Regioni volta ad introdurre norme di contenimento dei costi del sistema.

L'Intesa, da raggiungersi entro il 31 ottobre 2008, dovrà fissare una riduzione dello standard dei posti letto, una riduzione stabile dell'organico del personale e dovrà contenere l'impegno delle Regioni a prevedere forme di attivazione automatica di ticket anche in corso d'anno in caso si superi un livello predefinito di scostamento dalla spesa programmata.

Le previsioni di entrata

Per il 2009, sulla base degli andamenti storici analizzati e del quadro macroeconomico previsto, si prevede di acquisire risorse libere da vincoli per circa 1.528,1 ml, in crescita dell'3,6 per cento rispetto al 2008.

I tributi propri liberamente destinabili ammontano a 1.007 ml.; ricordo i principali:

- tassa automobilistica regionale (540 ml), il cui gettito resta fissato sui livelli dell'esercizio precedente. Dopo anni di crescita sostenuta del parco veicolare, a fine 2007 si registra una sostanziale stabilità del numero di autovetture circolanti in Veneto rispetto all'anno precedente, in linea con la tendenza nazionale;
- quota regionale dell'accisa sulla benzina per autotrazione (165 ml). Dopo anni in cui il tributo ha registrato un calo "strutturale" dovuto alla sostituzione della benzina con carburanti alternativi e più economici, quali gasolio e GPL, il gettito si è sostanzialmente stabilizzato;
- quota regionale dell'accisa sul gasolio per autotrazione (119,5 ml). La finanziaria statale 2008 (art. 1, commi 295 ss L. 244/2007) ha attribuito alle Regioni a Statuto Ordinario una compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione in sostituzione di alcuni trasferimenti erariali, tra i quali le risorse ex art. 1, comma 58 della L. 311/2004 (ristoro minori entrate dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche), per un ammontare di 54,3 ml. Fino al 2008 tali entrate confluivano nella quota a libera destinazione della compartecipazione regionale all'IVA;
- ulteriore quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione, pari a 21,5 ml, attribuita alle Regioni dalla citata L. 244/2007 (art. 1, c. 298) e commisurata ai consumi di gasolio nel territorio regionale;
- addizionale regionale all'imposta sul consumo di gas metano come combustibile e imposta sostitutiva per le utenze esenti (50 ml). Il sensibile calo di gettito di questo tributo rispetto alle previsioni per l'esercizio 2008 risente delle recenti novellazioni introdotte dal D.Lgs. n. 26/2007 che ha modificato la struttura impositiva del tributo per gli usi civili, sostituendo il sistema di tariffazione articolato per tipologie di utenza con un sistema di tassazione per fasce di consumo. Altri interventi legislativi sono poi intervenuti, introducendo agevolazioni ed esenzioni per particolari tipologie di consumi e provocando un'ulteriore erosione del gettito del tributo;
- IRAP: il gettito derivante dalla manovra fiscale disposta dalla Lr n. 36/2007 (43 ml) è previsto in aumento rispetto al 2008, in buona parte per l'ampliamento della base imponibile riferita a banche ed assicurazioni, disposto dall'art. 82 del D.L. n. 112/2008. Restano poi in vigore le agevolazioni per le nuove imprese giovanili e femminili, per le cooperative sociali e per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.

Le previsioni di spesa

Passo ora velocemente in rassegna alcune voci significative relative ai "macrosettori" del bilancio di previsione 2009, specificando solo gli interventi finanziati con risorse regionali a libera destinazione.

Area territorio

Tutela del territorio: un breve cenno alle risorse stanziare nel 2009 per le seguenti sub-aree:

- Conservazione della Natura: sono previsti finanziamenti per 17,8 ml, in particolare con azioni a sostegno dei parchi e delle aree naturali protette; di questi, 7 ml sono destinati alla creazione e allo sviluppo delle zone di tutela biologica marina (cd "tegnue" di cui alla Lr 15/2007).
- Pianificazione del territorio: sono stanziati 8,9 ml., due dei quali per la formazione e gestione della carta tecnica regionale.
- Tutela del territorio montano e delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico: la dotazione aumenta notevolmente, raggiungendo più di 34 ml (contro i 21,5 ml del 2008), di cui 18,5 per interventi urgenti e indifferibili conseguenti a eventi calamitosi nel settore della difesa idrogeologica.
- Bonifica: vengono assegnati complessivamente oltre 40 ml, proseguendo in particolare il finanziamento a sostegno dell'attività dei consorzi di bonifica.

- Difesa del suolo: i finanziamenti ammontano a circa 30 ml, finalizzati ad un insieme di azioni tra cui quelle volte alla tutela e alla difesa delle coste venete, alla gestione del demanio idrico e alla sistemazione delle opere idrauliche.

Ciclo integrato delle acque: le risorse stanziata a bilancio sono finalizzate alla tutela delle risorse idriche e al trattamento e smaltimento delle acque reflue; 20 ml, in particolare, sono relativi all'utilizzo dei proventi dei canoni di derivazione di acque sotterranee.

Politiche per l'ecologia: cito in particolare i nuovi interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che assorbono 30 ml attraverso l'utilizzo di un apposito fondo di rotazione a favore dei comuni.

Di assoluto rilievo l'accantonamento sul fondo speciale spese d'investimento di complessivi 25 ml nel triennio per legiferare in materia di incentivi finalizzati a favorire la qualità architettonica.

Area mobilità e infrastrutture

Mobilità e infrastrutture viarie: la cifra più rilevante, come di consueto, è destinata a fronteggiare gli obblighi derivanti dai contratti relativi ai servizi minimi di trasporto pubblico automobilistico e lagunare (250 ml).

Complessivi 4,6 ml in due anni sono destinati a favorire interventi nelle aree sciabili d'interesse locale.

Con riferimento alla realizzazione di opere del Piano triennale per l'adeguamento della rete viaria sono previsti finanziamenti per un ammontare di 106 ml nel triennio.

Prosegue la realizzazione del secondo stralcio del SFMR con un'autorizzazione per complessivi 120 ml erogabili in 15 anni (22 ml nel 2009).

Gli stanziamenti in favore del sistema idroviario, infine, ammontano a 7,7 milioni.

Edilizia speciale pubblica: sono confermate le linee di finanziamento finalizzate alla valorizzazione degli edifici storico-artistici (6 ml), alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici dei Comuni minori e delle "Città Murate" (oltre 12 ml), nonché alla valorizzazione dei locali storici.

Area spese tecniche e di funzionamento

In quest'area rientrano le spese per gli organi istituzionali (62,2 ml), quelle per risorse umane e strumentali (246,6 ml, cifra che conferma lo sforzo sostenuto dalla Regione per contenere le spese di organizzazione amministrativa, particolarmente basse se confrontate con quelle di altre regioni), gli oneri finanziari (101,2 ml) ed altre spese tecniche (77,5 ml, tra cui annuo 15 ml destinati al cofinanziamento FSE dei nuovi programmi comunitari).

Area sviluppo economico

Settore primario: nel 2009 viene assicurato il consistente cofinanziamento (21,5 ml) del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013. Annoto poi che:

- continua l'impegno regionale per la promozione e la valorizzazione delle produzioni di qualità (oltre 2,5 ml);
- vengono riconfermate le attività per la tutela e la salvaguardia del territorio rurale del Veneto, sotto il profilo agricolo, ambientale ed idraulico;
- le risorse attivate per la politica comune della pesca tramite il cofinanziamento del Fondo europeo pesca (FEP) ammontano a 0,8 ml.

Sviluppo del sistema produttivo e delle PMI: anche in questo settore, con riferimento al 2009, si prevedono interventi della nuova programmazione comunitaria.

Con riferimento agli incentivi alle imprese e agli interventi a favore dei distretti produttivi sono stanziati 50 ml con il fondo unico per gli incentivi alle imprese che verrà successivamente ripartito tra i settori commercio, industria, artigianato, ricerca e innovazione.

Altre partite significative:

- 6 ml per valorizzare gli strumenti agevolativi per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile;
- 8 ml per rivitalizzare il settore artigianato con interventi diretti;
- 5 ml sulla l.r. 48/1993, sempre a favore dell'artigianato;
- 5 ml per incentivare e promuovere la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione sulla scia della l.r. n. 9/2007.

Turismo: le attività del settore saranno ancora proiettate verso una strategia di consolidamento complessivo dell'offerta turistica regionale, mediante la diffusione di un'immagine rinnovata e del marchio turistico regionale, quale veicolo delle diverse promozioni territoriali e commerciali (17 ml).

Proseguiranno inoltre, le azioni previste dalle nuove forme di intervento di marketing territoriale per un turismo fortemente connesso con il territorio, quali il Buy Veneto (1,1 ml).

Commercio e promozione: particolare attenzione è rivolta, tra l'altro, alla diffusione di una cultura dell'innovazione e della qualità nelle imprese del settore, attraverso la previsione di incentivi finalizzati all'adeguamento dei processi aziendali

Ricordo inoltre l'accantonamento sul fondo speciale spese d'investimento di complessivi 10,5 ml nel triennio per la nuova legge sulla rivitalizzazione e riqualificazione commerciale dei centri storici.

Lavoro: vengono sostanzialmente confermate le linee programmatiche definite dalla Regione in funzione dello sviluppo delle riforme delle politiche del lavoro, con i nuovi strumenti finalizzati alla lotta alla disoccupazione e alle politiche attive del lavoro nel settore dell'orientamento, dell'apprendistato e della formazione continua.

Gli interventi in materia di orientamento, in particolare, sono strategici sia per le scelte dei percorsi formativi che per le scelte in materia di lavoro.

Di rilievo è l'impegno posto verso la partecipazione al lavoro dei disabili, con un finanziamento pari a 5 ml.

Sono state attivate, con riferimento alla legge regionale n. 10/2007, risorse per complessivi 3 ml finalizzate a promuovere l'informazione e il sostegno della previdenza complementare collettiva.

Per la legge che disciplinerà gli interventi per l'occupazione e il mercato del lavoro sono accantonati sul fondo speciale per le spese correnti 12 ml nel triennio.

Energia: vengono finanziati, con 4 ml, progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e dell'uso razionale dell'energia proposti da soggetti pubblici, nonché interventi infrastrutturali diretti all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, contribuendo in tal modo alla tutela dell'ambiente.

Area servizi alla persona

Premetto che mi soffermerò, già l'ho detto, solo sugli interventi finanziati con risorse regionali a libera destinazione, escludendo quindi gli stanziamenti correlati a risorse obbligatoriamente destinate al comparto socio-sanitario (stimate complessivamente nell'ordine di 7.906 ml). Mi limito a richiamare l'attenzione dell'aula sulle seguenti aree:

Interventi sociali: viene ribadita l'attenzione per queste problematiche, pur nel contesto di un quadro finanziario particolarmente teso e difficile.

In particolare si intende proseguire nelle azioni di valorizzazione e di sostegno della famiglia, tra le quali emergono:

- la promozione e il potenziamento dei servizi per la prima infanzia (asili nido, nidi integrati, centri infanzia, nidi famiglia, nidi aziendali e micronidi, scuole materne non statali) per circa 30 ml;
- lo sviluppo di un sistema organico di servizi domiciliari, in alternativa al ricovero, a favore delle persone non autosufficienti o con disabilità;
- il Fondo di rotazione per il finanziamento di interventi di edilizia sociale (15 ml), da affiancare agli interventi già attivati (oltre 20 ml).

Sul fondo regionale per le politiche sociali destinato alle ASL per la gestione dei servizi sociali sono inoltre accantonate nel 2009 risorse per 19 ml.

Infine, oltre a proseguire il finanziamento degli interventi nel settore delle dipendenze da sostanze da abuso (3 ml), ricordo gli impegni sul fronte dell'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione (circa 4 ml).

Istruzione e formazione: l'obiettivo è ancora quello di ridurre la dispersione scolastica, favorendo lo sviluppo di un sistema educativo centrato sull'apprendimento permanente fortemente integrato con il tessuto socio-economico.

Ricordo, tra gli altri, lo stanziamento di 20 ml per interventi straordinari a favore dell'edilizia scolastica e gli oltre 48 ml finalizzati ad interventi per il diritto allo studio e per il potenziamento del successo formativo.

Quanto al comparto della formazione, che vede la Regione intervenire sul fronte di quella iniziale come pure sul fronte di quella superiore, le risorse a libera destinazione messe complessivamente a disposizione ammontano ad oltre 63 ml.

Sport e tempo libero: le risorse stanziare per realizzare, adeguare e mettere a norma l'impiantistica sportiva esistente ammontano a 28 ml. Tra questi va ricordato l'intervento per l'impiantistica di eccellenza (7 ml), anche per le sinergie sviluppate in termini di attrazione turistica (cd turismo sportivo).

Si confermano gli interventi regionali finalizzati ad incentivare l'avviamento alla pratica sportiva nelle scuole, anche proseguendo il progetto "Più Sport @ Scuola" (1,1 ml).

Cultura: le aree fondamentali d'intervento saranno anche nel 2009 le seguenti:

- manifestazioni ed istituzioni culturali (9,5 ml);
- archivi, biblioteche e musei (2,9 ml);
- promozione dello spettacolo (6,7 ml);
- edilizia e patrimonio culturale (14,4 ml).

Per sostenere finanziariamente la nuova legge di riordino del settore culturale sono accantonati sul fondo speciale per le spese correnti 6 ml nel triennio.

Interventi per le abitazioni: nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica cito il finanziamento per gli interventi di edilizia sovvenzionata da parte delle ATER, da destinare alla locazione, per un importo di 30 ml.; vengono inoltre investiti 6 ml per cofinanziare il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato ad integrare il reddito delle famiglie meno abbienti.

La Prima Commissione ha esaminato e licenziato i due PDL in data 9 dicembre; la tempistica è quindi compatibile con l'approvazione definitiva da parte dell'aula entro i termini previsti dall'articolo 58 dello Statuto.

Quanto al progetto di legge 367, il testo licenziato recepisce le indicazioni formulate dalla Commissione Seconda (c'è infatti l'inserimento nel nuovo testo dell'articolo 26), Terza (vedasi alcune modifiche apportate all'articolo 9) e Sesta (vedasi alcune modifiche all'articolo 23).

È stato inoltre stralciato il precedente articolo 13, riguardante la valorizzazione dei casoni della laguna di Caorle.

Non sono state recepite le modifiche proposte dalla Commissione Settima alla tabella C (Fondo speciale per le spese in investimento). Quanto al progetto di legge 368, il testo licenziato lascia immutate le tabelle riguardanti lo stato di previsione della spesa del Bilancio 2009, pur a fronte di alcune modifiche compensative proposte dalla Sesta Commissione e approvate all'unanimità, che ovviamente lasciamo all'Aula.

Ringrazio tutti i Colleghi della Prima Commissione per il lavoro che è stato svolto.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 9 dicembre 2008, acquisiti i pareri delle altre Commissioni consiliari, ha approvato entrambi i progetti di legge oggi in esame a maggioranza, con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, LV-LN-P, Nuovo PSI (con delega AN) e quelli contrari dei rappresentanti del gruppo consiliare L'Ulivo-PDV.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

"Art. 2 - Legge finanziaria.

3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:

- a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
- b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce;
- c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;
- d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale;
- e) gli importi dei fondi speciali."

Note all'articolo 2

- Per il testo dell'art. 2, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 39/2001 vedi nota all'articolo 1.
- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

"Art. 20 - Fondi speciali.

1. Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo speciale per le spese d'investimento e gli eventuali altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.
2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell'esercizio restano ferme l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l'iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell'esercizio successivo.
3. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell'esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa."

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 34/1986 è il seguente:

"Art. 6 - (Lavori pubblici)

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, in forma diretta o mediante finanziamenti agli enti interessati, alla realizzazione di specifici progetti d'intervento nelle aree costiere per la difesa degli insediamenti abitativi e turistici da fenomeni di erosione nonché di dragaggio al fine di garantire l'officiosità delle foci fluviale per una spesa complessiva di lire 5.000.000.000, di cui lire 2.000.000.000 stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1986 e lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987 (capitolo 51054)."

Note all'articolo 6

- Il testo dell'art. 49 della legge regionale n. 2/2007 è il seguente:

"Art. 49 - Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica degli organismi ed enti dipendenti dalla Regione Veneto.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli enti dipendenti, le aziende, le agenzie istituite e le società costituite dalla Regione del Veneto e indicati nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria 2005", concorrono al contenimento della spesa pubblica, osservando esclusivamente le disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione.

2. Restano salve le esclusioni del contenimento della spesa pubblica già previste da disposizioni statali o regionali.".

- Il testo dell'art. 77 ter del decreto-legge n. 112/2008 è il seguente:

"Art. 77-ter. Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 è quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la concessione di crediti.

5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e della approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006 a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia con seguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.

12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.

17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006.

18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati."

Note all'articolo 7

- Il testo dell'art. 1, comma 43 della legge n. 244/2007 è il seguente:

"43. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 36/2007 è il seguente:

"Art. 3 - Riscossione diretta dei proventi IRAP da controllo fiscale.

1. A decorrere dal 2008, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione e in conformità all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 "Disposizioni in materia di tributi regionali" deve prevedere che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali."

Note all'articolo 8

- Il testo dell'art. 1, comma 226 della legge n. 244/2007 è il seguente:

"226. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176."

- Il testo dell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997 è il seguente:

"16. Determinazione dell'imposta.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi."

- Il testo dell'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 36/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Agevolazioni IRAP per le Aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

2. Qualora il processo di trasformazione si perfezioni nel 2009, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti di cui al comma 1 è fissata, per il solo anno d'imposta 2009, al 6,50 per cento e, limitatamente all'attività non istituzionale esercitata, nella misura dell'1,90 per cento."

- Il testo dell'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 27/2006 è il seguente:

"Art. 5 - Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

1. A decorrere dall'anno 2007 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", che risultino iscritte nella sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale."

- Il testo dell'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 23/2006 è il seguente:

"Art. 2 - Definizione di cooperative sociali.

1. Le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge. 13 giugno 2005, n. 118" sono imprese sociali; esse operano senza fine di lucro, con lo scopo di perseguire, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 1, l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi anche con riferimento agli ambiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c);
- b) la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi."

Nota all'articolo 9

- La legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 reca disposizioni in materia di "Partecipazione azionaria della regione alle spa " Edilveneziana " ed " Edilchioggia ", aziende a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia e Chioggia".

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 1/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Contributi.

1. Alle imprese di cui all'articolo 2 possono essere concessi i seguenti contributi:

- a) in conto capitale;
- b) finanziamenti agevolati per avviare processi innovativi dei prodotti e delle attività produttive aziendali tramite apposito fondo di rotazione costituito presso Veneto Sviluppo S.p.A.;
- c) per la formazione di titolari, dirigenti, dipendenti di sesso femminile."

- Il testo dell'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 1/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7 - Assistenza tecnica.

1. La Regione, al fine di fornire l'assistenza tecnica alle imprese di cui alla presente legge, può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria operanti nel territorio.

1 bis. La Regione attua azioni di sostegno e sviluppo all'imprenditoria femminile, avvalendosi anche di qualificati soggetti esterni.

2. La Regione, altresì, può stipulare apposita convenzione con la Commissione regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 anche al fine di consentire un'efficace funzione dei Consiglieri di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro".

- Il testo dell'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 57/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Destinatari degli interventi.

1. La Regione concede le agevolazioni di cui all'articolo 1 per la costituzione da parte di giovani di imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi."

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 7, commi 1, 2 e 2 bis della legge regionale n. 2/2007 è il seguente:

"Art. 7 - Interventi a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca.

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la Cassa depositi e prestiti Spa le convenzioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", al fine di alimentare fondi di rotazione già esistenti o da istituire a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca.

2. La Giunta regionale può utilizzare le risorse derivanti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 anche per il tramite di Veneto Sviluppo Spa.

2 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad intervenire finanziariamente al fine di consentire che le risorse autonomamente raccolte da Veneto Sviluppo Spa presso la Banca Europea degli Investimenti, destinate a co-finanziamento delle operazioni di credito agevolato alle imprese attivate a valere sugli appositi fondi di rotazione regionali, possano essere impiegate a tasso di interesse ridotto da Veneto Sviluppo Spa medesima.".

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 35/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Funzioni dell'Azienda.

2. L'Azienda in particolare:

- a) eroga servizi specialistici per la promozione, il sostegno, la diffusione ed il trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo, agroalimentare e forestale anche attraverso l'animazione rurale e la divulgazione agricola, nonché per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici veneti;
 - b) promuove e realizza interventi volti alla razionale utilizzazione delle risorse agricole e forestali ed al miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive e favorisce la formazione, l'organizzazione ed il consolidamento delle imprese agricole singole ed associate;
 - c) gestisce il patrimonio forestale, i vivai e le riserve naturali regionali;
 - d) realizza programmi nei settori di competenza;
 - e) svolge attività di ricerca applicata, di sperimentazione, informazione e formazione per lo sviluppo dei diversi settori;
 - f) opera quale organismo fondiario della Regione ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 e delle altre leggi vigenti in materia;
 - g) svolge le funzioni ad esaurimento relative alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere della riforma fondiaria nonché di terreni e delle opere di cui alla legge 9 luglio 1957, n. 600, come previsto dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;
 - h) promuove e organizza l'attività di certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari.
- h bis) gestisce l'attività relativa alle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria.".

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 6 - Attività convenzionate dalla Giunta regionale per l'erogazione di aiuti.

1. La Giunta regionale, per la gestione delle proprie competenze riguardanti fondi strutturali di provenienza comunitaria e altri fondi nazionali o regionali, stanziati a bilancio, nonché per la gestione delle attività connesse e funzionali all'erogazione di aiuti, può avvalersi dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, previa stipula di apposite convenzioni.

1 bis. La Giunta regionale, in relazione alle esigenze di articolazione territoriale, ai fini della realizzazione dello Sportello Unico Agricolo, può affidare all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, mediante apposite convenzioni, la gestione delle proprie funzioni in materia agricola, agro-ambientale e agro-alimentare, assegnando le necessarie risorse e relativo personale.

1 ter. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano industriale per l'inserimento del personale regionale e per la definizione dei servizi territoriali di cui al comma 1 bis.

2. Nell'esercizio 2005, alla spesa per le attività di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse destinate ad interventi finanziati dal Fondo sociale dell'Unione europea e relativi cofinanziamenti nazionali e regionali del bilancio di previsione 2005 (upb U0175 "Formazione professionale").

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 31/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Struttura organizzativa e funzionamento.

1. L'Agenzia, in conformità ai criteri di autonomia e separazione delle funzioni previsti espressamente dal regolamento CE n. 1663/95 e dalle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA, si articola in aree funzionali.

2. Le aree funzionali, equiparate alle direzioni regionali di cui all'articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", sono individuate con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), che definisce anche i criteri e le modalità per il funzionamento dell'Agenzia.

3. L'incarico di dirigente nell'Agenzia comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e, per i dipendenti degli enti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

3 bis. La struttura organizzativa dell'Agenzia può prevedere una posizione dirigenziale di coordinamento delle aree funzionali che svolgono le funzioni tecniche, di controllo e pagamento.

3 ter. La posizione dirigenziale di cui al comma 3 bis è equiparata a quella prevista dall'articolo 18 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni; il relativo incarico è conferito dalla Giunta regionale secondo le procedure previste dalla medesima legge regionale n. 1/1997, in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi", a persone in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 22 della legge regionale n. 1/1997, per l'accesso alla qualifica di dirigente regionale, nonché di comprovata competenza ed esperienza in materia di gestione di fondi comunitari o di organismi pagatori.

3 quater. L'incarico di dirigente delle aree funzionali di cui al comma 2 è conferito dalla Giunta regionale, secondo procedure previste dalla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi". Gli incarichi eventualmente in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti a conferma da parte della Giunta regionale.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2004 è il seguente:

"Art. 4 - Determinazione dell'oblazione e degli oneri concessori.

1. La misura dell'oblazione prevista dalla legge sul condono è incrementata del 5 per cento e, nelle ipotesi previste dall'articolo 3, comma 3, del 10 per cento. L'incremento dell'oblazione è versato alla Regione che la destina per politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati e compromessi da fenomeni di abusivismo edilizio, ovvero per i rilievi aerofotogrammetrici previsti dall'articolo 23 della legge n. 47 del 1985.

1 bis. La Regione può, altresì, destinare l'incremento dell'oblazione di cui al comma 1 ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i siti di interesse regionale sui quali realizzare tali interventi.

2. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso senza opere la misura dell'oblazione è calcolata con le seguenti modalità:

a) per gli immobili con superficie fino a 100 metri quadrati, è esclusivamente quella prevista per la tipologia 6 della tabella C allegata alla legge sul condono;

b) per gli immobili con superficie superiore a 100 metri quadrati, è quella prevista per la tipologia 6 fino a 100 metri quadrati e, per la parte eccedente, in ragione dei metri quadrati interessati dal mutamento di destinazione d'uso, quella prevista per la tipologia 3 della medesima tabella C.

3. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso con opere la misura dell'oblazione è quella prevista per la tipologia 3 della tabella C allegata alla legge sul condono.

4. Anche nei casi previsti ai commi 2 e 3 l'oblazione è incrementata ai sensi del comma 1.

5. Gli oneri concessori sono quelli stabiliti dalle tabelle comunali che, qualora di importo inferiore a quanto previsto a titolo di anticipazione dalla tabella D allegata alla legge sul condono, possono essere incrementati dal comune fino a tale importo.

6. Gli oneri concessori sono dovuti indipendentemente dall'epoca di realizzazione degli abusi e da eventuali esenzioni soggettive."

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'art. 12, comma 2 ter della legge regionale n. 5/1998 è il seguente:

"Art. 12 - Tariffa.

2 ter. A garanzia di una gestione del servizio idrico integrato coerente con le esigenze ambientali e di uso delle acque come risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e di conservazione del patrimonio idrico, ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, tutte le Autorità d'ambito provvedono con una quota di contribuzione, individuata nella previsione annuale dei proventi da tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori d'impiego dell'acqua, di cui al piano economico finanziario. La quota, non inferiore al tre per cento sugli effettivi introiti da tariffa relativi all'anno precedente, è trasferita alla Regione del Veneto da ciascuna Autorità d'ambito entro il 31 gennaio di ogni anno. Le Autorità d'ambito interregionali contribuiscono pro quota per la porzione di territorio appartenente al Veneto. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione provvede al riparto del fondo, costituito dalle quote trasferite da ogni Autorità d'ambito, secondo criteri e modalità di erogazione stabiliti dalla Giunta regionale. Le somme ripartite sono destinate alle comunità montane e, in subordine ai comuni interessati, per la realizzazione di specifici interventi di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. Il provvedimento di ripartizione del fondo è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere."

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

"242. Procedure operative ed amministrative.

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone

notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

- a) i parametri da sottoporre a controllo;
- b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.

7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il

provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto,

9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati con attività in esercizio, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.

10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.

11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.

12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.

13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione."

Note all'articolo 22

- Il testo dell'art. 86 della legge regionale n. 1/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 86 - Disposizioni in merito all'acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario.

1. Al fine di dare attuazione alla disposizione dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4 comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", come successivamente modificato ed integrato, la società Sistemi Territoriali SPA è autorizzata a provvedere all'acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario destinato a garantire la produzione programmata del servizio di trasporto pubblico locale.

2. Il materiale rotabile di cui al comma 1 è messo a disposizione del gestore del servizio aggiudicatario delle procedure concorsuali per l'espletamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale nei termini e con le modalità che sono indicate dalla Giunta regionale.

3. *Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la società Sistemi Territoriali SPA è autorizzata a contrarre operazioni di leasing finanziario, anche nella forma del sale and lease back.*

3 bis. Allo scopo di consentire alla società Sistemi Territoriali SPA di sostenere l'onere economico e finanziario riconducibile al pagamento dei canoni e, ove applicabile, dell'indennizzo per scadenza anticipata relativo alle operazioni di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere a Sistemi Territoriali SPA un contributo di complessivi euro 254.000.000,00 distribuito in trent'anni, nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale stessa.

3 ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 4.200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0128 "Trasporto su rotaia e SFMR" del bilancio di previsione

2009 e pluriennale 2009-2011.".

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'art. 95, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

"Art. 95 - Funzioni amministrative della Regione.

1. Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, sulla base delle risorse finanziarie annualmente assegnate alla Regione per gli interventi di gestione, adeguamento e sviluppo della viabilità provvede a:

a) approvare il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo 92, aggiornato in ragione dell'evoluzione degli stati di fabbisogno; tale piano è adottato dalla Giunta regionale d'intesa con le province;".

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 3/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 20 - Destinazione dei fondi assegnati alla società Veneto Strade S.p.A.

1. I fondi assegnati alla società Veneto Strade S.p.A. ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" ed i fondi aggiuntivi previsti dal Piano triennale degli interventi per l'adeguamento della rete viaria, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 60 del 24 luglio 2002, sono destinati quali contributi per l'85 per cento in conto impianti alla costruzione di nuove opere stradali e per il restante 15 per cento in conto capitale alla manutenzione straordinaria della rete esistente.

1 bis. I fondi assegnati alla società Veneto Strade SPA previsti dal Piano triennale degli interventi per l'adeguamento della rete viaria 2006-2008 - interventi infrastrutturali, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 10 del 21 febbraio 2007, sono destinati quali contributi in conto impianti alla realizzazione di nuove opere stradali.

2. I fondi assegnati alla società Veneto Strade S.p.A. ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, sono destinati *quali contributi in conto impianti* alla costruzione delle nuove opere viarie complementari all'autostrada Sacile-Conegliano (A28) e al passante Mira-Quarto d'Altino.

2 bis. I fondi assegnati alla società Veneto Strade SPA ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005", sono destinati quali contributi in conto impianti alla realizzazione delle opere viarie complementari alla superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.

3. I contributi di cui ai commi precedenti sono soggetti al regime dei trasferimenti pubblici, secondo le disposizioni vigenti.

3 bis. La società Veneto Strade SPA, ai fini della realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nei Piani triennali regionali di adeguamento della rete viaria, è autorizzata a procedere alla sottoscrizione dei contratti di appalto nei limiti delle dotazioni finanziarie complessive fissate nei Piani stessi. La società medesima è altresì autorizzata a procedere alla sottoscrizione dei contratti di appalto per la realizzazione delle opere infrastrutturali complementari al Passante di Mestre, all'autostrada A28 e alla superstrada Pedemontana Veneta, nei limiti delle rispettive dotazioni finanziarie fissate dalla legge."

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'art. 55 della legge regionale n. 1/2008 è il seguente:

"Art. 55 - Partecipazione della Regione del Veneto alla istituenda fondazione "Studium Generale Marcianum".

1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla istituenda fondazione "Studium Generale Marcianum", con sede in Venezia, avente come scopo principale quello di contribuire alla crescita della società civile mediante interventi diretti a sostenere e a rafforzare la formazione a livello pedagogico e universitario nonché mediante l'individuazione di centri e programmi d'eccellenza.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1, sentita la competente commissione consiliare.
3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla fondazione un contributo straordinario dell'importo di euro 250.000,00.
4. L'articolo 26 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003" è abrogato.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0175 "Formazione professionale" del bilancio di previsione 2008."

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'art. 85, comma 1 della legge regionale n. 1/2008 è il seguente:

"Art. 85 - Misure regionali a sostegno della politica per la casa.

1. Nell'ambito della definizione di iniziative rivolte alla realizzazione di un progetto di housing sociale nel territorio veneto, con il coinvolgimento di investitori istituzionali, privati e della pubblica amministrazione, la Regione del Veneto, anche tramite Veneto Sviluppo SPA, aderisce alla costituzione di un fondo immobiliare etico da istituirsi con le fondazioni bancarie ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 86 "Istituzioni e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi", rivolto alla realizzazione, recupero e/o acquisto di immobili da destinare alla locazione a canone calmierato in favore di soggetti economicamente svantaggiati."

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 5/1998 è il seguente:

"Art. 14 - Modello strutturale degli acquedotti.

1. Al fine di coordinare su scala regionale le azioni delle Autorità d'ambito, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nonché le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge n. 183/1989, approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il modello strutturale degli acquedotti del Veneto.

2. Nella definizione dei programmi pluriennali di intervento previsti all'articolo 13 le Autorità d'ambito si adeguano al modello strutturale di cui al comma 1.

3. Il modello strutturale di cui al comma 1 individua gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell'intero territorio regionale nonché criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde."

4. Leggi regionali abrogate

L'art. 9 abroga le leggi regionali 5 settembre 1974, n. 47 e 5 agosto 1997, n. 29 a decorrere dall'alienazione delle partecipazioni azionarie di cui al comma 1.

5. Strutture di riferimento

1. Direzione Risorse finanziarie
2. Direzione Bilancio
3. Direzione Difesa del suolo
4. Direzione Lavori pubblici
5. Direzione Infrastrutture

6. Direzione Ragioneria e tributi
7. Direzione Risorse finanziarie
8. Direzione Risorse finanziarie
9. Direzione Attività ispettiva e partecipazioni societarie
10. Direzione Attività ispettiva e partecipazioni societarie
11. Direzione Attività ispettiva e partecipazioni societarie
12. Direzione Industria
13. Segreteria regionale Attività produttive, istruzione e formazione
14. Unità di progetto Servizi fitosanitari, Unità di progetto Caccia e pesca
15. Direzione Produzioni agroalimentari
16. Direzione Produzioni agroalimentari
17. Direzione Urbanistica
18. Direzione Difesa del suolo
19. Direzione Comunicazione e informazione
20. Direzione Tutela ambiente
21. Segreteria regionale Lavori pubblici
22. Direzione mobilità
23. Direzione Infrastrutture
24. Direzione Infrastrutture
25. Direzione Infrastrutture
26. Direzione Infrastrutture
27. Direzione Formazione
28. Unità di progetto Attività culturali e spettacolo
29. Direzione Lavori pubblici
30. Direzione Edilizia abitativa
31. Direzione Urbanistica
32. Direzione Progetto Venezia

(I numeri che precedono la denominazione delle strutture si riferiscono agli articoli della legge *ndr*)